

**CONTRATTO DI
CAPITALIZZAZIONE
FINANZIARIA
A PREMIO UNICO**

**Serie speciale dipendenti
Gruppo ERGO ITALIA**

ERGO
Previdenza

ERGO PREVIDENZA S.p.A. - Capitale Sociale Euro 90.000.000 interamente versato. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. 10/4/1992 N° 85).

N° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 03735041000 – Partita IVA N° 10637370155
Società soggettà a direzione e coordinamento di ERGO Versicherungsgruppe AG.

GRUPPO ERGO

SOLIDITÀ E AFFIDABILITÀ INTERNAZIONALE

ERGO è la holding tedesca che riunisce grandi Compagnie come Victoria, Hamburg-Mannheimer, DKV e DAS, creando un Gruppo integrato, sia in termini di prodotti sia di base Clienti.
ERGO, occupa il secondo posto nel mercato assicurativo tedesco, con più di 17 milioni di Clienti.

Grazie a DKV e D.A.S., ERGO è leader europeo rispettivamente nel ramo Malattie e nel ramo Tutela Giudiziaria. In Germania detiene il 2° posto nel ramo Infortuni e il 3° posto nelle polizze vita. Inoltre, insieme a Munich Re, ERGO è azionista di riferimento di MEAG, che ha un patrimonio amministrato di 136 miliardi di Euro (al 31/12/2003).

Il sistema di vendita ERGO a livello internazionale utilizza canali diversi: agenzie, bancassicurazione, promotori assicurativi e network marketing.

Il portafoglio investimenti di 90 miliardi di Euro (al 31/12/2003) e una raccolta premi a fine 2003 di 16 miliardi di Euro, ne fanno uno dei principali investitori istituzionali della Germania.

La holding opera in 22 Paesi, con un totale di 31 milioni di Clienti. In Italia è presente con ERGO Previdenza e ERGO Assicurazioni.

Con la quotazione in Borsa di ERGO Previdenza nel 1998 e l'attribuzione alla stessa del rating A+, assegnato da FITCH IBCA il 26 agosto 2004, il Gruppo ERGO Italia fa il suo ingresso a Piazza Affari e vede riconosciuta la propria affidabilità finanziaria.

Il core-business del Gruppo sono le polizze personali e le polizze per aziende piccole e medie.

CONDIZIONI DI POLIZZA

CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE FINANZIARIA A PREMIO UNICO

**Serie speciale dipendenti
Gruppo ERGO ITALIA**

ERGO
Previdenza

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme garantite a scadenza.

Contraente: chi stipula il contratto con ERGO Previdenza S.p.A., di seguito denominata Società.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente alla Società.

Società: ERGO Previdenza S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. 10/4/1992 n.85) – Codice Fiscale e N° di iscrizione al Registro Imprese di Milano 03735041000, con sede in via Pampuri 13, 20141 Milano.

CONDIZIONI DI CAPITALIZZAZIONE FINANZIARIA A PREMIO UNICO

Art. 1 - Oggetto. La Società garantisce la corresponsione di un capitale al momento della scadenza del contratto.

A fronte del capitale garantito il Contraente si obbliga a versare un premio unico.

Art. 2 - Conclusione del contratto e decorrenza degli effetti. Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che sia stato effettuato il versamento, dal momento in cui il Contraente ha ricevuto l'accettazione della Società. Se, tuttavia, la polizza contiene un'indicazione circa una data di decorrenza del contratto successiva a quella di conclusione, il contratto produce effetti solo dal momento indicato nel documento di polizza.

Art. 3 - Revoca della proposta. Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società.

In tal caso, la Società rimborsa entro 30 giorni, senza trattenuta alcuna, il premio da questi eventualmente corrisposto.

Art. 4 - Diritto di ripensamento. Il Contraente può recedere dal contratto, individualmente sottoscritto, entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui la Società ha ricevuto la lettera raccomandata.

La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto delle imposte e delle spese di emissione del contratto, quantificate in 103,29 Euro.

Art. 5 - Il premio. Il premio è comprensivo delle spese per l'intermediazione e la gestione del contratto di cui al successivo art. 6.

Il premio non potrà essere inferiore a 2.500 Euro .

Art. 6 - Spese di gestione e di intermediazione del contratto. Il contratto non è gravato da costi di intermediazione e gestione, in quanto emettabile solo per i soggetti individuati al successivo art.8.

Art. 7 - Durata del contratto. La durata del presente contratto va da un minimo di 5 anni a un massimo di 20 anni.

Art. 8 - Requisiti soggettivi. Il presente contratto può essere stipulato dai dipendenti di Ergo Italia e dai loro familiari a carico o conviventi, previa accettazione della Società.

Art. 9 - Il capitale garantito. Il capitale garantito alla scadenza contrattuale sarà dato dalla prestazione corrispondente al versamento effettuato. Il capitale garantito viene rivalutato secondo quanto previsto al successivo art. 10.

Art. 10 - Rivalutazione annuale del capitale assicurato. Il capitale assicurato indicato nel documento di polizza viene annualmente rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla Gestione Fondo “**ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO**”, nella misura e con le modalità di seguito indicate.

A. Misura della rivalutazione

Il rendimento della gestione speciale Fondo “**ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO**” è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato, così come illustrato all'Art. 5 del

regolamento della gestione speciale Fondo “**ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO**”.

La Società dichiara il rendimento annuo da attribuire alla polizza entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l’anniversario della data di decorrenza del contratto.

Per rendimento attribuito al contratto si intende il tasso ottenuto moltiplicando il rendimento annuo realizzato dalla Gestione Fondo ‘**ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO**’, come determinato al punto 4) del relativo Regolamento, per un’aliquota di partecipazione pari al 98%.

Qualora la differenza fra il rendimento della gestione e quello da attribuire al contratto determinato in base alla suddetta aliquota risulti inferiore allo 0,40%, il rendimento da attribuire al contratto verrà determinato sottraendo, dal rendimento della gestione, la predetta aliquota dello 0,40%.

La misura annua della rivalutazione da applicare al presente contratto si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2,5%, la differenza fra il rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

B. Rivalutazione del capitale garantito.

Durante 1 periodo di vigenza del contratto, ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto, il capitale garantito viene rivalutato in base alla misura di rivalutazione, come determinata al precedente punto A.

Da tale anniversario la polizza si considera sottoscritta sin dall’origine per il nuovo capitale garantito. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

La rivalutazione del capitale viene effettuata con le stesse modalità anche alla scadenza del contratto.

Art. 11 - Diritto di riscatto. In conformità con quanto disposto dall’art. 1925 c.c. il Contraente ha diritto al riscatto del capitale garantito.

Il diritto di riscatto può essere esercitato a condizione che sia trascorso un anno dalla data di conclusione del contratto. Qualora la richiesta del riscatto avvenga a seguito del decesso del Contraente, il riscatto è ammesso anche nel primo anno.

Il valore di riscatto viene determinato scontando al tasso tecnico del 2,5% annuo composto, per il periodo mancante alla scadenza del contratto stesso, il capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente, ulteriormente rivalutato pro-quota per il periodo intercorrente tra l’ultima ricorrenza annuale del contratto e la data di richiesta del riscatto. Come misura di rivalutazione del capitale fino alla data della richiesta, verrà adottata quella ultima fissata dalla Società a norma del punto A) dell’art. 10.

**VALORE DI RISCATTO PER OGNI 1000 EURO
DI CAPITALE GARANTITO ALLA SCADENZA**

Numero di anni mancati	Coefficienti
5	883,854
4	905,951
3	928,599
2	951,814
1	975,610

Art. 12 - Opzioni alla scadenza contrattuale. Il Contraente ha la facoltà di chiedere, entro la scadenza contrattuale, la conversione del capitale garantito già rivalutato in una delle seguenti forme:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere vita natural durante al Beneficiario designato;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché il Beneficiario designato sarà in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella del Beneficiario e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

I coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione, sono quelli che risulteranno in vigore all’epoca di conversione del capitale in rendita.

La richiesta di convertire il capitale Assicurato deve essere effettuata entro e non oltre il mese precedente alla data di scadenza del contratto.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successiva ricorrenza annuale nella misura e secondo le modalità stabilite all’epoca di conversione del capitale in rendita.

Art. 13 - Modalità di pagamento della prestazione. La Società richiederà per tutti i pagamenti i seguenti documenti:

- originale di polizza ed eventuali appendici.

Per i pagamenti conseguenti a decesso del Contraente (se persona fisica) debbono essere inoltre consegnati i seguenti documenti:

- certificato di morte del Contraente;
- dichiarazione sostitutiva/atto di notorietà ove si dichiari se il defunto ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi; in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso pubblicato a termini di legge;
- dati anagrafico/fiscali dei Beneficiari;
- decreto del Giudice Tutelare, nel caso di beneficiario minorenne o incapace, che autorizzi chi di diritto alla riscossione della somma per conto del minore.

La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

I pagamenti vengono effettuati presso la Direzione della Società o presso l’Agenzia da essa incaricata.

Art. 14 - Beneficiari della prestazione. Il Contraente designa i Beneficiari della prestazione e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, pegno sul credito o vincolo delle somme assicurate richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 15 - Costituzione in pegno e vincolo sui crediti derivanti dal contratto. Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto. In tale momento la Società ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione nel documento di polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Nel caso di pegno, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore.

Art. 16 - Cessione. In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 c.c. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell'avvenuta cessione corredata dalla documentazione a essa inerente. In tale momento la Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione nel documento di polizza o su appendice.

In base a quanto disposto dall'art. 1409 c.c., la Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 17 - Smarrimento dell'originale del documento di polizza. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del documento di polizza, gli aventi diritto devono darne comunicazione alla Società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e possono ottenerne un duplice a proprie spese.

Art. 18 - Tasse ed imposte. Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 19 – Foro competente. Per le controversie relative al presente contratto, a scelta della parte attrice, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.

REGOLAMENTO FONDO “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO”

ART. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO”.

ART. 2

Nel Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l’apposita Clausola di Rivalutazione, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

La gestione Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

A norma dell’Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 174 del 17 marzo 1995, la Società potrà investire fino al 10% degli attivi a copertura delle riserve tecniche in azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che il valore dell’investimento non superi il 20% del capitale sociale della società emittente.

L’alimento del Fondo avverrà con periodicità mensile, in corrispondenza del giorno 15 del mese di calendario.

ART. 3

La gestione del Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’Art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, N. 136, la quale attesta la corrispondenza del Fondo al presente regolamento.

In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo Art. 4 e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

ART. 4

Il rendimento annuo del Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO”, per l’esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell’esercizio al valore medio del Fondo stesso mensilmente rilevato ed acquisito.

Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo, determinata in base al costo.

La consistenza media annua di ogni altra attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

ART. 5

All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio della gestione Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO”, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario della stessa al valore medio degli investimenti della gestione Fondo “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO”.

ART. 6

Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società.

ART. 7

La Società si riserva di apportare al precedente Art. 6 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

NOTA INFORMATIVA

**CONTRATTO DI
CAPITALIZZAZIONE
FINANZIARIA
A PREMIO UNICO**

**Serie speciale dipendenti
Gruppo ERGO ITALIA**

Tar. 6015

ERGO
Previdenza

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire le informazioni preliminari necessarie al Contraente per sottoscrivere l'assicurazione prescelta, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto, relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta, è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP, sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e operazioni di capitalizzazione, recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'Isvap.

Informazioni sulla Società

ERGO Previdenza Spa, che ha Sede Legale e Direzione Generale a Milano in Via Pampuri, 13 , è una Compagnia di assicurazioni sulla vita, quotata alla Borsa Italiana Spa, controllata tramite la Holding ERGO Italia Spa da **ERGO Versicherungsgruppe AG** di Dusseldorf.

ERGO Previdenza Spa – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. 10/4/1992 n. 85) – Codice Fiscale e N° di iscrizione al Registro Imprese di Milano 03735041000, con sede in via Pampuri 13, 20141 Milano.

Altre informazioni relative alla Società:

C/C postale N. 29097201

Fax 0257442360

CAPITALIZZAZIONE FINANZIARIA

Serie speciale dipendenti Gruppo ERGO ITALIA

Nota Informativa

Capitalizzazione finanziaria a premio unico

1. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

a) Prestazioni

Il contratto qui descritto è denominato "Capitalizzazione Finanziaria". ERGO Previdenza S.p.A. garantisce la corresponsione di un capitale al momento della scadenza del contratto.

A fronte della prestazione garantita il Contraente si obbliga a versare, secondo le modalità successivamente previste, un premio unico.

b) Conclusione del contratto e decorrenza degli effetti

Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che sia stato effettuato il versamento, dal momento in cui il Contraente ha ricevuto l'accettazione della Società. Se, tuttavia, il contratto contiene un'indicazione circa una data di decorrenza del contratto successiva a quella di conclusione, il contratto produce effetti solo dal momento indicato nel documento di polizza.

c) Diritto di revoca della proposta

Fino al momento della comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società.

Il premio eventualmente corrisposto verrà restituito per intero.

d) Diritto di ripensamento

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Entro il termine sopraindicato il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a ERGO Previdenza S.p.A. – Ufficio Assunzione -Via Pampuri, 13 - 20141 Milano, contenente gli elementi identificativi del contratto.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto delle imposte e delle spese sostenute per l'emissione del contratto, da individuarsi in 103,29 Euro.

e) Durata del contratto

Il presente contratto ha una durata che va da un minimo di 5 anni a un massimo di 20 anni.

f) Premio e modalità di versamento dei premi

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio unico.

Il premio viene fissato nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto.

Il premio non potrà essere inferiore a 2.500 Euro.

Il pagamento del premio avviene in via anticipata mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Società e riportato nella scheda di proposta.

g) Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili e Rivalutazione

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata Fondo "ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito regolamento allegato al contratto. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza.

Il Rendimento annuo della Gestione Fondo "ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO." viene comunicato analiticamente nel documento informativo che verrà inviato annualmente al Contraente.

Durante il periodo di validità del contratto, la misura annua della rivalutazione da applicare al presente contratto si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2,5%, la differenza fra il rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

Per rendimento attribuito al contratto si intende il tasso ottenuto moltiplicando il rendimento lordo della gestione speciale Fondo "ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO", realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato per un'aliquota di partecipazione pari al 98%.

Qualora la differenza fra il rendimento della gestione e quello da attribuire al contratto determinato in base alla suddetta aliquota risulti inferiore allo 0,40%, il rendimento da attribuire al contratto verrà determinato sottraendo, dal rendimento della gestione, la predetta aliquota dello 0,40%.

h) Opzioni alla scadenza contrattuale

Il Contraente, alla scadenza contrattuale, ha la facoltà di convertire il capitale assicurato in una delle seguenti forme:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere vita naturale durante al Beneficiario designato;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo nei primi cinque o

- dieci anni e, successivamente, finché il Beneficiario designato sarà in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella del Beneficiario e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite;

I coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione, sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca di conversione del capitale in rendita.
La richiesta di convertire il capitale Assicurato deve essere effettuata entro e non oltre il mese precedente alla data di scadenza del contratto.

i) Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

I) Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevorranno le norme imperative di diritto italiano.

2. SPESE DI GESTIONE E DI INTERMEDIAZIONE DEL CONTRATTO

Non sono applicate spese di gestione e di intermediazione del contratto, essendo i contratti stipulabili solo da dipendenti del gruppo ERGO ITALIA e dai loro familiari a carico o conviventi, previo assenso di ERGO Previdenza S.p.A..

3. IL DIRITTO DI RISCATTO (1925 C.C.) E LE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL VALORE

a) L'esercizio del diritto di riscatto ed il valore di riscatto

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto in base all'art. 1925 c.c. e di percepire il valore di riscatto. Il diritto di riscatto può essere esercitato a condizione che sia trascorso un anno dalla data di conclusione del contratto. Qualora la richiesta del riscatto avvenga a seguito del decesso del Contraente, il riscatto è consentito anche durante il primo anno.

Il valore di riscatto viene determinato scontando al tasso tecnico del 2,5% annuo composto, per il periodo mancante alla scadenza del contratto stesso, il capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente, ulteriormente rivalutato pro-quota per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale del contratto e la data di richiesta del riscatto.

È opportuno che il Contraente richieda prima dell'effettiva operazione di riscatto, un'informazione circa il suo effettivo ammontare.

b) Modalità di erogazione del valore di riscatto

Il pagamento della somma corrispondente al valore di

riscatto avviene sotto forma di capitale, in un'unica soluzione.

4. NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Società e pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette ad alcuna tassazione.

5. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI, DEGLI ASSICURATI O DEI BENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO ED ORGANO COMPETENTE AD ESAMINARLI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

ERGO Previdenza S.p.A.

Ufficio Reclami ERGO Previdenza
Via R. Pampuri, 13

20141 Milano
telefax: 02/57308581

e-mail: reclami_ergoprev@ergoitalia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

6. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto "Informazioni sulla Società".

Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti 1.a), 1.f), 1.g), qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Informazioni relative alla rivalutazione del contratto

La Società comunicherà annualmente per iscritto al Contraente:

- il valore del capitale rivalutato;
- la misura della rivalutazione ottenuta;
- il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del rendimento.

Su richiesta del Contraente, da inoltrare alla sede della Società, la stessa fornirà non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

Tutte le comunicazioni relative ai rapporti descritti nella presente Nota Informativa dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata A.R. .

7. IL REGIME FISCALE

Regime fiscale dei premi

I premi delle assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni.

Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall'IRPEF.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni:

1. Contratti con prestazione principale in forma di capitale

- Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5% e con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore) per tener conto che il reddito si è formato in un periodo pluriennale.
- La stessa imposta sostitutiva si applica al

capitale, diminuito dei premi pagati (netti dell'eventuale componente per le coperture di rischio), al momento della sua eventuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione; le rate di rendita, limitatamente all'importo derivante dai risultati che maturano dopo la data suddetta, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.

2. Contratti con prestazione principale in forma di rendita vitalizia con funzione previdenziale (cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione)

- ◆ Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato in ciascuno anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.
- ◆ Le somme corrisposte in forma di capitale non sono soggette a tassazione, in quanto il reddito maturato è già stato assoggettato ad imposta.
- ◆ Le rate di rendita, limitatamente all'importo derivante dai risultati che maturano dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto d'imposta.

8. CONTROVERSIE : Foro competente.

Per le controversie relative al presente contratto, a scelta della parte attrice, e' esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.

**PROGETTO
ESEMPLIFICATIVO**

**CONTRATTO DI
CAPITALIZZAZIONE
FINANZIARIA
A PREMIO UNICO**

**Serie speciale dipendenti
Gruppo ERGO ITALIA**

Tar. 6015

ERGO
Previdenza

Allegato

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO Contratto di capitalizzazione finanziaria a premio unico

Gli sviluppi dei valori di riscatto e del capitale garantito a scadenza, riportati nelle pagine seguenti (Tab. B), sono calcolati sulla base di un'ipotesi di beneficio finanziario annuo costante da riconoscere a favore degli assicurati utilizzando il tasso di rendimento indicato dall'ISVAP nella misura del **4,5%** (*), e applicando ad esso la percentuale di partecipazione agli utili della gestione Fondo "ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO" ("aliquota di retrocessione"), secondo le Condizioni di Capitalizzazione e come indicato al punto 1.g) di questa Nota Informativa [**aliquota del 98%, con minimo trattenuto dello 0,40%**]:

4,10%

Preliminariamente, ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento del prodotto offerto, si riproducono nella tabella che segue i tassi di beneficio finanziario effettivamente riconosciuti dalla Società agli Assicurati negli ultimi 5 anni, raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di Stato e i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo.

TAB.A

Anno	Rendimento dei Titoli di Stato al netto d'imposta	Inflazione	Beneficio finanziario riconosciuto agli Assicurati
			(% partecipazione agli utili) (**)
1999	4,50%	1,60%	5,44%
2000	5,57%	2,60%	6,12%
2001	4,93%	2,70%	6,26%
2002	4,67%	2,50%	4,85%
2003	3,73%	2,50%	4,36%

(*) Naturalmente non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti; tanto meno è possibile preventivare il risultato in termini reali (al netto cioè dell'inflazione) conseguibile alla scadenza del contratto.

(**) Comprensivo del rendimento minimo (tasso tecnico).

IPOTESI DI SVILUPPO DEL CAPITALE GARANTITO E DEI VALORI DI RISCATTO

Premio unico: **Euro 10.000**

Aliquota di partecipazione al rendimento della Gestione Fondo “**ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO**”: **98%**, con **minimo trattenuto 0,40%**

Durata anni: **5**

Capitale minimo garantito a scadenza: **Euro 11.314,08**

TAB.B

Anno	Capitale garantito a scadenza	Valore di riscatto a fine anno
1	11.490,69	10.410,00
2	11.670,06	10.836,81
3	11.852,23	11.281,12
4	12.037,24	11.743,65
5	12.225,14	12.225,14

Valori alla scadenza contrattuale (al lordo di oneri fiscali):

Capitale assicurato a scadenza nell’ipotesi di rivalutazione : **Euro 12.225,14**

Premio unico: **Euro 50.000**

Aliquota di partecipazione al rendimento della Gestione Fondo “**ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO**”: **98%**, con **minimo trattenuto 0,40%**

Durata anni: **5**

Capitale minimo garantito a scadenza: **Euro 56.570,42**

TAB.B

Anno	Capitale garantito a scadenza	Valore di riscatto a fine anno
1	57.453,47	52.050,01
2	58.350,30	54.184,06
3	59.261,14	56.405,60
4	60.186,19	58.718,23
5	61.125,68	61.125,68

Valori alla scadenza contrattuale (al lordo di oneri fiscali):

Capitale assicurato a scadenza nell’ipotesi di rivalutazione : **Euro 61.125,68**

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti alla Società in merito ai risultati conseguibili in relazione a diverse articolazioni del premio.

CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE FINANZIARIA A PREMIO UNICO

**Serie speciale dipendenti
Gruppo ERGO ITALIA**

ERGO
Previdenza

A member of the **ERGO** Insurance Group.

Sede e Direzione Generale:
Via Pampuri 13
20141 Milano

www.ergoitalia.it